

## APPENDICE NORMATIVA *Il reato di "autoriciclaggio"*

L'art. 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186, entrata in vigore l'1 gennaio 2015, ha introdotto una nuova fattispecie di reato all'interno del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dedicato alla disciplina dei delitti contro il patrimonio.

In particolare si tratta dell'art. 648 *ter* 1 c.p. ("autoriciclaggio"),

- (I) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro 'chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa'.
- (II) Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni
- (III) Il comma terzo prevede l'applicazione - in ogni caso - delle pene di cui al primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in materia di provvedimenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).
- (IV) Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

- (V) La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- (VI) La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità proveniente dal delitto.
- (VII) Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

L'inserimento di tale disposizione incriminatrice costituisce dunque una novità nel panorama normativo italiano, che in precedenza puniva l'attività di riciclaggio soltanto ove fosse stata posta in essere da soggetti diversi rispetto a coloro che avevano commesso il reato presupposto.

L'introduzione del reato di "autoriciclaggio" ha importanti riflessi in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dato che è stato inserito, all'art.25 *octies*, nel catalogo dei reati presupposto previsto dal d.lgs 231/01, suscettibili di imputare una responsabilità amministrativa in capo agli stessi.

L'art.2 di tale testo normativo dispone, infatti, che l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Partendo da tale assunto, e considerando che l'autoriciclaggio può avere ad oggetto i proventi di qualsiasi delitto non colposo, e che questo può anche essere estraneo al catalogo 231, ne segue che il principio di tassatività ne risulterebbe violato nella sostanza.

Elemento importante da tenere in considerazione dunque è tener conto del fatto che , **qualora in passato la società sia incorsa nella commissione di alcuni reati da cui siano derivati proventi, sussisterebbe un elevato rischio di incorrere nel reato di autoriciclaggio, nel caso di reimpiego degli stessi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.**

Pone dubbi interpretativi inoltre la questione del coordinamento tra la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art 648 *ter*, concernete i casi di 'utilizzo e godimento personale', e la disciplina della responsabilità degli enti.

Assumendo che tale responsabilità è generalmente subordinata alla commissione del fatto a vantaggio od interesse dell'ente, la maggior parte della dottrina ritiene che non sia configurabile una tale causa di esclusione della responsabilità in capo agli stessi.

Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio della condotta di autoriciclaggio, oltre alle misure interdittive all'esercizio dell'attività, in capo all'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabili di ulteriori quote (da 400 a 1000) se il denaro o i beni o le altre utilità provengono dall'effettuazione di delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Giova evidenziare inoltre come, per effetto del combinato disposto degli artt. 9, lett. c e 19, comma 2 del d.Lgs n. 231/01, siano previste, quali sanzioni amministrative applicabili all'ente per i reati commessi nel suo interesse ed a suo vantaggio, tanto la confisca del prezzo o del profitto del reato, quanto la confisca per equivalente dei predetti.

### **CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AREE A RISCHIO**

L'art. 648 *ter*. 1 comma 1 c.p., elenca le condotte oggetto di incriminazione.

Quest'ultime sono costituite dai comportamenti di

- 1- Impiego
- 2- Sostituzione
- 3- Trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,
  - di denaro
  - beni
  - altre utilità

provenienti dalla commissione del delitto presupposto cioè **“in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.”**

#### **1) IMPIEGO**

Con tale termine può ritenersi che il legislatore voglia colpire **l'utilizzazione del denaro, dei beni o delle altre utilità economiche provenienti dal reato presupposto per un determinato e specifico fine.**

Più propriamente per quanto attiene al denaro, pare ragionevole che l'impiego riguardi l'investimento oppure la spesa effettiva, che però sono rilevanti ai fini dell'autoriciclaggio solo se non sono finalizzate al mero godimento personale.

## **2) SOSTITUZIONE**

Per quanto attiene alla condotta di sostituzione, può ritenersi che essa ricomprenda **tutte quelle operazioni volte a rimpiazzare denaro, beni o altre utilità con altro e diverso bene.** Naturalmente stante la specifica previsione dell'art. ter 1 c.p., in questo caso la sostituzione deve avvenire nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

E dunque così come per il riciclaggio, la condotta di sostituzione potrà, ad esempio realizzarsi mediante deposito di denaro o assegni presso una banca, con il successivo ritiro di denaro contante.

## **3) TRASFERIMENTO**

Per trasferimento si intende **lo spostamento del prodotto, prezzo o profitto del reato nel patrimonio altrui mediante contratto o altro strumento giuridico.**

Nel trasferimento la composizione qualitativa e quantitativa del provento illecito deve rimanere identica. Il trasferimento del bene può essere sia giuridico, quanto fisico.

oooooooooooo

Certamente le procedure adottate dall'ente per l'abbattimento del rischio di incorrere in "responsabilità amministrativa" per la commissione dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. possono risultare efficaci anche per il contrasto del reato di nuova introduzione.

Avv. Maria Sardelli